

CONVENZIONE N. 1014004

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA**

TRA

Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX, con sede in via A. Pacinotti, 7 – 67051 Avezzano (AQ) – iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi Pensione al n. 1372 - C.F. 00756620571 (di seguito denominato “**CONTRAENTE**” o “**FONDO PENSIONE**”) nella persona del legale rappresentante Stefano Piccone, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto in forza della delibera consiliare assunta in data 21/04/2015

-da una parte-

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (di seguito denominata “**UNIPOLSAI**” o “**SOCIETÀ**”), rappresentata dal Dott. Alberto Boidi, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto -dall'altra parte-

Il FONDO PENSIONE e UNIPOLSAI saranno di seguito definiti collettivamente come le “**Parti**” e ciascuno, singolarmente come una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Il **CONTRAENTE** intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: “Decreto”) per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito “Convenzione”);
- b) Il **FONDO PENSIONE** è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi Pensione, in data 27/10/2000 al n. 1372
- c) La **SOCIETÀ** è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto;
- d) Il **CONTRAENTE** ha indetto una selezione per individuare il soggetto cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche complementari sotto forma di rendita;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- e) La SOCIETÀ, in possesso dei requisiti richiesti dall'Invito a offrire, ha presentato la propria offerta ed è risultata vincitrice, come da delibera del Consiglio di Amministrazione FONDO PENSIONE del 12 febbraio 2018.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come innanzi rappresentate, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Premesse e Allegati

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2. Gli Allegati sono:
- Allegato n.1: Fascicolo Informativo Mod. 1.11787.3 – Ed.05/2017, contenente le Condizioni di assicurazione (di seguito le “Condizioni di Assicurazione”) comprensivo dell’Allegato 1 allo stesso: “Condizioni Integrative che disciplinano l’Opzione F” (di seguito “Fascicolo Informativo”)
 - Allegato n.2: Modalità operative
 - Allegato n.3: Coefficienti di conversione in rendita (di seguito “Coefficienti di rendita”)

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

- 2.1. La presente Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “aderenti” o “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso mediante la costituzione di una posizione individuale.
- 2.2. Il CONTRAENTE può richiedere, al momento dell’inserimento in assicurazione del singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 2.1 (Opzione A), di cui all’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, sia erogata una delle altre tipologie di rendita, di cui al medesimo Art. 1, di seguito elencate:
- a) rendita vitalizia immediata annua reversibile, in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100% (Opzione D);
 - b) rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell’Assicurato (Opzione E).
 - c) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di LTC (Opzione F)
- A parziale deroga dell’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione non è prevista l’applicazione delle opzioni B e C.
- 2.3. La rendita assicurata di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 viene erogata in via posticipata in rate, a scelta del CONTRAENTE, annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali oppure mensili.
- 2.4. Beneficiario della rendita vitalizia immediata è l’Assicurato stesso.

- 2.5. Nel caso in cui venga scelta l'Opzione D di rendita di cui alla lettera a) del precedente comma 2, se la persona preventivamente designata (di seguito anche "testa reversionaria") è l'assicurato superstite, questi sarà il beneficiario della prestazione.
- 2.6. Nel caso in cui venga scelta l'Opzione E di rendita di cui alla lettera b) del precedente comma 2, beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono quelli designati dall'Assicurato stesso, tramite il CONTRAENTE, al momento dell'inserimento in Convenzione.
- 2.7. Resta in ogni caso inteso che, al momento della scadenza della Convenzione le rate di rendita relative ad ogni posizione individuale che saranno erogate a seguito dell'inserimento in assicurazione, continueranno ad essere corrisposte fino al decesso dell'Assicurato (o della testa reversionaria qualora sia stata scelta l'Opzione D).
- 2.8. Le rendite in godimento non sono riscattabili.
- 2.9. A parziale deroga di quanto indicato nella Nota Informativa del Fascicolo Informativo alla sezione C) - Art. 5 "Costi", par. 5.1.1 è previsto un caricamento sul premio pari al 2%. Per la componente del premio relativa alla garanzia LTC, contenuta nell'Opzione F, è previsto un caricamento sul premio pari al 5%.
- 2.10. La SOCIETÀ riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità previste dall'Art. 5 "Modalità di rivalutazione delle prestazioni" delle Condizioni di Assicurazione.
- 2.11. I Coefficienti di rendita da utilizzare per la conversione del premio unico in rendita e le relative Condizioni di Assicurazione restano validi con riferimento agli Assicurati inseriti in assicurazione durante il periodo di durata della Convenzione.
- 2.12. La stipulazione della presente Convenzione è preceduta dalla consegna al CONTRAENTE, da parte di UNIPOLSAI, del Fascicolo Informativo, al quale si fa rinvio per tutto quanto non previsto o disciplinato dalla Convenzione.
- 2.13. In caso di conflitto tra le clausole della presente Convenzione e quelle contenute nel Fascicolo Informativo, prevalgono le clausole della Convenzione.

Art. 3 - Documenti contrattuali - Obblighi delle Parti

- 3.1. Il CONTRAENTE, all'atto dell'inserimento di ciascun Assicurato, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i dati relativi agli Assicurati ed alle eventuali teste reversionarie, come previsto nel punto B dell'Allegato n.2.
- 3.2. Nel solo caso di scelta dell'Opzione F, il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un questionario sanitario su modello fornito dalla SOCIETÀ compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutare l'assumibilità del rischio, fermo che la SOCIETÀ può rifiutare l'inserimento dell'aderente in assicurazione.
- 3.3. Il CONTRAENTE raccoglie le predette informazioni dall'Assicurato, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo che le informazioni fornite sono esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica dell'importo della rendita. Le età, determinate in anni interi

e mesi compiuti dell'Assicurato e dell'eventuale testa reversionaria, sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei Coefficienti di rendita.

Art. 4 - Pagamento premi e determinazione della prestazione di rendita

- 4.1. Il premio unico è a totale carico del CONTRAENTE che provvede al relativo versamento alla SOCIETÀ secondo le modalità operative e nei termini di cui all'Allegato n.2.
- 4.2. La prestazione di rendita si ottiene applicando al premio unico i Coefficienti di rendita secondo le "Modalità di calcolo della prestazione in rendita" di cui all'Allegato 3.

Art. 5 - Decorrenza, durata della Convenzione e diritto di recesso

- 5.1. La presente Convenzione ha decorrenza durata di 3 anni dalla data di emissione e non è tacitamente rinnovabile.
- 5.2. Entrambe le Parti possono recedere in qualsiasi momento, tramite invio di lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 6 mesi.
- 5.3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste.

Art. 6 - Modifiche alla Convenzione

- 6.1. Nel corso di esecuzione del contratto verranno applicate le modifiche concernenti: (i) le basi tecniche (basi demografiche e finanziarie) delle condizioni tariffarie, ivi inclusi il tasso di interesse garantito, e i coefficienti di conversione e (ii) le condizioni di assicurazione, in entrambi i casi solo se conseguenti a sopravvenute disposizione di legge e/o ad adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo. Tali modifiche, ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui sopra, avranno effetto e si applicheranno a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata, al CONTRAENTE da parte della SOCIETÀ.
- 6.2. Tali modifiche non saranno applicate alle rendite già in godimento alla data della comunicazione.

Art. 7 - Obblighi in caso di operazioni straordinarie del FONDO PENSIONE o variazioni normative

- 7.1. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2.1 e all'articolo 5 della presente Convenzione le Parti convengono che l'inserimento in assicurazione degli aderenti al FONDO PENSIONE oppure il versamento di premi relativi a conferimenti pervenuti al FONDO PENSIONE stessi derivanti da (i) operazioni straordinarie che interessino il CONTRAENTE (quali operazioni di fusione o incorporazione) e/o (ii) eventuali modifiche degli articoli 1, comma 2, ed 8, comma 7, del Decreto relative alle modalità di adesione alle

forme pensionistiche complementari, saranno possibili solo previo accordo con la SOCIETÀ ed alle condizioni stabilite mediante apposita appendice alla Convenzione, sottoscritto tra le Parti.

- 7.2. Resta comunque inteso che in caso di scioglimento del FONDO PENSIONE si applica quanto disposto all'articolo 15 del Decreto.

Art. 8 - Obblighi e modalità di consegna della documentazione agli Assicurati

- 8.1. Prima dell'inserimento nella Polizza collettiva di ogni Assicurato, presente e futuro, il CONTRAENTE assume l'obbligo di consegna allo stesso delle Condizioni di Assicurazione e dell'Informativa Privacy, contenuti nel Fascicolo Informativo.

Art. 9 - Obblighi informativi in capo alla SOCIETÀ e al CONTRAENTE nei casi di operazioni societarie straordinarie

- 9.1. La Società provvederà a comunicare al FONDO PENSIONE, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 20 del Regolamento Isvap n. 35/10, le informazioni relative a modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o trasferimento di sede sociale.
- 9.2. Il FONDO PENSIONE, ricevute le predette informazioni dalla SOCIETÀ, si obbliga a comunicarle tempestivamente e per iscritto agli Assicurati.

Art. 10 - Privacy

- 10.1. Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cd. Codice Privacy), si precisa che i dati personali degli Assicurati (cd. "interessati" previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. i del Codice Privacy) di cui UnipolSai potrà entrare in possesso, saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla stipulazione della assicurazione collettiva di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 10.2. I dati personali saranno volontariamente conferiti dagli stessi interessati.
- 10.3. La SOCIETÀ, in qualità di Titolare del trattamento e nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali cui essa impronterà la propria attività nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a fornire agli interessati la prescritta informativa sul trattamento dei dati prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03.
- 10.4. Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali degli Assicurati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.
- 10.5. In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy rivolgendosi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.- Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) e-mail: privacy@unipolsai.it.

Art. 11 - Controversie

11.1. Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è fissata la sede del CONTRAENTE.

Art. 12 - Rinvio

12.1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nel Fascicolo Informativo, le Parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Art. 13 - Norma finale

13.1. Ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione non derivante da variazioni normative di cui al precedente articolo 6, sarà efficace solo se precedentemente approvata per iscritto dal CONTRAENTE e dalla SOCIETÀ.

13.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della presente Convenzione sono state oggetto di specifica trattativa e che perciò non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

13.3. La presente Convenzione viene redatta in due originali entrambi sottoscritti dalle Parti.

La presente Convenzione è stata emessa duplice esemplare in Firenze il 1/03/2018 e, previa sottoscrizione, ha efficacia a decorrere dalla stessa data.

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

MODALITÀ OPERATIVE

A - Modalità e termini di pagamento del Premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.

1. Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale per la quale richiede l'ingresso in assicurazione contestualmente alla trasmissione alla SOCIETÀ delle informazioni di cui al successivo punto B.
2. Il pagamento del premio deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SOCIETÀ con IBAN IT59K0312701002000000125360
3. La SOCIETÀ, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l'inserimento in assicurazione della posizione individuale relativa all'aderente, giusto quanto previsto al successivo punto B, ed a fronte del pagamento di ciascun premio rilascerà una scheda di polizza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.
4. La prima rata di rendita verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio, insieme alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali.

B - Obblighi di comunicazione

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in assicurazione, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:
 - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
 - forma di rendita prescelta, e relativa rateazione, tra quelle previste in Convenzione;
 - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale testa reversionaria in caso di rendita vitalizia immediata annua reversibile,;
 - documento di identità valido e leggibile relativo sia all'aderente che all'eventuale testa reversionaria in caso di rendita vitalizia immediata annua reversibile;
 - percentuale di reversibilità relativa all'eventuale testa reversionaria in caso di rendita vitalizia immediata annua reversibile;
 - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale degli eventuali aventi diritto in caso di rendita vitalizia immediata annua con contrassicurazione decrescente;

- importo di premio (corrispondente al montante contributivo);
 - ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - estremi e coordinate del conto corrente sul quale devono essere accreditate le rate di rendita.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

C - Pagamento della rendita

1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge ed invierà la relativa comunicazione dell'avvenuto pagamento.
2. L'Assicurato dovrà fornire alla SOCIETÀ, con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita.
Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETÀ.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA
Modalità di calcolo della prestazione in rendita

L'importo della prestazione in rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente relativo alla rendita scelta in corrispondenza dell'età assicurativa- come sotto definita - e dividendo per mille.

In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato e della testa reversionaria, nonché dalla percentuale di reversibilità, nella Tabella D che segue sono esposti i coefficienti da utilizzare in via esemplificativa solo per alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri ivi esposti, fermo restando che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina applicando all'età dell'Assicurato - calcola ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita e del sesso:

L'età assicurativa è pari a:

Età assicurativa = età effettiva + DELTA

MASCHI	Correzione dell'età	FEMMINE	Correzione dell'età
Anno di nascita		Anno di nascita	
fino al 1907	+7	fino al 1908	+7
dal 1908 al 1917	+6	dal 1909 al 1917	+6
dal 1918 al 1919	+5	dal 1918 al 1922	+5
dal 1920 al 1925	+4	dal 1923 al 1929	+4
dal 1926 al 1938	+3	dal 1930 al 1940	+3
dal 1939 al 1947	+2	dal 1941 al 1949	+2
dal 1948 al 1957	+1	dal 1950 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0	dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1978	-1	dal 1967 al 1976	-1
dal 1979 al 1992	-2	dal 1977 al 1986	-2
dal 1993 al 2006	-3	dal 1987 al 1996	-3
dal 2007 al 2020	-4	dal 1997 al 2007	-4
dal 2021	-5	dal 2008 al 2018	-5
-	-	dal 2019 al 2020	-6
-	-	dal 2021	-7

Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato

I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari all'1% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo

0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Tabella A

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico
pagabile secondo la rateazione prescelta**

Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%
(Valori per 1000 euro di premio)

Opzione A

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Tavola di mortalità : A62I per impegni immediati - Tasso tecnico : 0%

Età assicurativa	Rateazione della rendita										Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	bimestrali	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	bimestrali	mensile	
	Sesso Maschile					Sesso Femminile					
50	25,53211	25,34002	25,20759	25,13065	24,95602	23,08979	22,93043	22,81766	22,75036	22,59460	50
51	26,18847	25,98707	25,84910	25,76950	25,58972	23,62915	23,46282	23,34583	23,27645	23,11655	51
52	26,87766	26,66625	26,52236	26,43992	26,25471	24,19299	24,01921	23,89775	23,82616	23,66192	52
53	27,60203	27,37984	27,22960	27,14413	26,95317	24,78292	24,60119	24,47494	24,40102	24,23222	53
54	28,36357	28,12977	27,97272	27,88403	27,68698	25,40083	25,21058	25,07924	25,00284	24,82923	54
55	29,16506	28,91871	28,75434	28,66220	28,45870	26,04885	25,84945	25,71267	25,63363	25,45496	55
56	30,00968	29,74977	29,57751	29,48169	29,27133	26,73021	26,52096	26,37835	26,29652	26,11247	56
57	30,90123	30,62662	30,44585	30,34608	30,12843	27,44782	27,22795	27,07908	26,99426	26,80452	57
58	31,84383	31,55323	31,36325	31,25925	31,03382	28,20494	27,97358	27,81796	27,72994	27,53416	58
59	32,84222	32,53419	32,33423	32,22566	31,99193	29,00526	28,76145	28,59854	28,50710	28,30488	59
60	33,90090	33,57385	33,36304	33,24954	33,00693	29,85208	29,59473	29,42395	29,32882	29,11975	60
61	35,02424	34,67639	34,45378	34,33496	34,08283	30,74955	30,47746	30,29815	30,19907	29,98266	61
62	36,21537	35,84479	35,60933	35,48475	35,22244	31,70411	31,41590	31,22730	31,12393	30,89966	62
63	37,47891	37,08342	36,83396	36,70317	36,42993	32,72068	32,41480	32,21607	32,10806	31,87535	63
64	38,81976	38,39697	38,13224	37,99471	37,70976	33,80460	33,47931	33,26950	33,15645	32,91465	64
65	40,25201	39,79907	39,51755	39,37268	39,07507	34,96210	34,61543	34,39347	34,27495	34,02335	65
66	41,78769	41,30128	41,00123	40,84831	40,53697	36,20050	35,83020	35,59491	35,47040	35,20822	66
67	43,43648	42,91282	42,59225	42,43050	42,10422	37,52793	37,13146	36,88145	36,75042	36,47675	67
68	45,21049	44,64525	44,30188	44,13039	43,78783	38,95383	38,52827	38,26198	38,12378	37,83765	68
69	47,12437	46,51250	46,14372	45,96145	45,60108	40,48845	40,03043	39,74610	39,60001	39,30029	69
70	49,19324	48,52893	48,13170	47,93748	47,55757	42,14323	41,64890	41,34448	41,18967	40,87513	70

Tabella B

Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile finché l'Assicurato e la persona preventivamente designata come testa reversionaria sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite

Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%

Opzione D

Esempi per un Aderente di sesso maschile con reversibilità su testa coetanea di sesso femminile

1° esempio	
Età assicurativa di entrambe le teste:	65 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Premio unico	€ 50.000
Rateazione prescelta:	Mensile
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 1.677
2° esempio	
Età assicurativa di entrambe le teste:	60 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Premio unico	€ 50.000
Rateazione prescelta:	Mensile
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 1.439

Esempi per un Aderente di sesso femminile con reversibilità su testa coetanea di sesso maschile

1° esempio	
Età assicurativa di entrambe le teste:	65 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Premio unico	€ 50.000
Rateazione prescelta:	Mensile
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 1.596
2° esempio	
Età assicurativa di entrambe le teste:	60 anni
Reversibilità sull'Assicurato	100%
Reversibilità sulla seconda testa	60%
Premio unico	€ 50.000
Rateazione prescelta:	Mensile
Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste	€ 1.375

Tabella C

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico
con contrassicurazione decrescente**

Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati –

Tasso tecnico: 0% per la componente vita e 2% per la componente morte
(Valori per 1000 euro di premio)

Opzione E

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente

Tavola di mortalità : A62I per impegni immediati - Tasso tecnico : 0%

Età assicurativa	Rateazione della rendita										Età assicurativa
	annuale	semestrale	trimestrale	bimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	bimestrale	mensile	
	Sesso Maschile					Sesso Femminile					
50	22,77748	22,60998	22,47688	22,38915	22,17765	21,17464	21,02803	20,91119	20,83347	20,64097	50
51	23,25445	23,07879	22,94098	22,85047	22,63166	21,59983	21,44762	21,32684	21,25090	21,04813	51
52	23,74807	23,56529	23,42252	23,32909	23,10246	22,04126	21,88315	21,75820	21,67923	21,47051	52
53	24,26073	24,07041	23,92241	23,82592	23,59089	22,49986	22,33549	22,21087	22,12389	21,90894	53
54	24,79349	24,59517	24,44166	24,34798	24,09788	22,97661	22,80561	22,67561	22,58580	22,36431	54
55	25,34746	25,14066	24,98809	24,88255	24,62443	23,47256	23,29452	23,15870	23,06591	22,83757	55
56	25,92382	25,70802	25,54730	25,43806	25,17154	23,98877	23,80744	23,66113	23,56520	23,32967	56
57	26,52382	26,30371	26,12876	26,01563	25,74031	24,52641	24,33587	24,18396	24,08473	23,84164	57
58	27,14880	26,91562	26,73361	26,61640	26,33186	25,08670	24,88615	24,72831	24,62559	24,38254	58
59	27,80015	27,55256	27,36310	27,24158	26,95600	25,67094	25,45947	25,29535	25,18896	24,93650	59
60	28,47593	28,21589	28,01853	27,89249	27,59384	26,27930	26,05714	25,88636	25,77610	25,51350	60
61	29,17956	28,90712	28,70138	28,58308	28,25761	26,91302	26,68055	26,50271	26,38835	26,11478	61
62	29,91367	29,62799	29,41338	29,28614	28,94885	27,57451	27,33103	27,14568	27,03796	26,74152	62
63	30,68024	30,38042	30,16420	30,01888	29,66920	28,26531	28,01008	27,81675	27,70232	27,39505	63
64	31,48150	31,17323	30,93437	30,78320	30,42051	28,98711	28,71930	28,52727	28,39547	28,07679	64
65	32,31926	31,98760	31,73782	31,58048	31,21978	29,74168	29,46041	29,25605	29,11890	28,78821	65
66	33,18926	32,83746	32,57609	32,41225	32,03125	30,53089	30,24198	30,01698	29,87417	29,53085	66
67	34,09517	33,72469	33,45099	33,29781	32,87660	31,35670	31,04722	30,81171	30,66292	30,30630	67
68	35,04165	34,65115	34,37897	34,19516	33,75722	32,21953	31,88862	31,64191	31,48679	31,12978	68
69	36,03070	35,62923	35,32165	35,12985	34,67444	33,11684	32,76798	32,50934	32,34755	31,97027	69
70	37,06451	36,62621	36,30347	36,10329	35,65160	34,05531	33,68719	33,41585	33,26493	32,84700	70

Tabella D

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio in caso di LTC

Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati – Tasso tecnico: 0%
(Valori per 1000 euro di premio)

Opzione F

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvivenza non autosufficienza dell'Assicurato

Tavola di mortalità : A62I per impegni immediati - Tasso tecnico : 0%

Età assicurativa	Rateazione della rendita: mensile		Età assicurativa
	Sesso Maschile	Sesso Femminile	
50	23,85496	21,16976	50
51	24,43311	21,62705	51
52	25,03829	22,10336	52
53	25,67227	22,59978	53
54	26,33641	23,11758	54
55	27,03299	23,65833	55
56	27,76437	24,22442	56
57	28,53333	24,81789	57
58	29,34279	25,44105	58
59	30,19634	26,09654	59
60	31,09700	26,78645	60
61	32,04815	27,51372	61
62	33,05177	28,28304	62
63	34,11093	29,09750	63
64	35,22906	29,96066	64
65	36,41671	30,87636	65
66	37,68241	31,84908	66
67	39,03255	32,88398	67
68	40,47533	33,98731	68
69	42,02101	35,16540	69
70	43,67905	36,42512	70